

Migranti di Luigi Ferrajoli

Il saggio che qui presentiamo fu pubblicato nel 2018 nel sito che curava il compianto compagno Franco Calamida, che a sua volta lo traeva dalla news del compagno Piero Basso. Il sito di Calamida non è più attivo e a noi sembra utile riproporlo ai lettori.

Inutile dire che il saggio è molto bello e attualissimo.

Buona lettura.

Questo completo e articolato saggio dal titolo "Il fenomeno migratorio quale banco di prova di tutti i valori della civiltà occidentale" merita di essere letto innanzitutto da quanti/e sono impegnati su questo terreno , ma in generale da chi ritiene sia necessaria una rinnovata cultura politica . Questa è infatti la condizione per il rilancio della sinistra.

Franco Calamida .

PS : ho estratto questo testo da una delle news di Piero Basso , che ringrazio.

Il fenomeno migratorio quale banco di prova di tutti i valori della civiltà occidentale

1.1. La questione immigrazione come questione strutturale e la sua centralità per le organizzazioni sindacali

Qualunque politica razionale in materia di immigrazione dovrebbe muovere dal riconoscimento di un dato di fatto irreversibile: il fenomeno migratorio non è un'emergenza, ma un fatto strutturale e inarrestabile, che coinvolge ormai centinaia di milioni di persone, è in crescita costante ed è destinato a svilupparsi indefinitamente.

Attualmente, secondo i dati relativi alla fine del 2015, i migranti nel mondo sono 244 milioni (il 41% in più rispetto al 2000). In Italia sono 5.800.000, cioè il 10% della popolazione (il doppio rispetto al 2000); in Germania sono ben 12 milioni e 9 milioni nel Regno Unito. In Europa sono 76 milioni (erano 56 milioni nel 2000) e negli Stati Uniti sono 47 milioni.

Ovviamente queste cifre sono destinate ad aumentare. Si capisce perciò che se prevarranno le attuali politiche di esclusione, non certo in grado di limitare il fenomeno ma solo di clandestinizzarlo e drammatizzarlo, l'Occidente rischia il crollo della sua identità.

L'Europa, in particolare, non sarà più l'Europa civile dei diritti, della solidarietà, dello Stato sociale inclusivo, delle garanzie dell'uguaglianza e della dignità delle persone, bensì l'Europa dei muri, dei fili spinati, delle disuguaglianze per nascita e dei conflitti razziali. Essa rischia, precisamente, una duplice contraddizione: in primo luogo la contraddizione delle pratiche di esclusione dei migranti quali non-persone con i propri decantati valori di uguaglianza e libertà, iscritti in tutte le sue carte costituzionali e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

In secondo luogo la contraddizione tra la proclamata liberalizzazione della circolazione delle merci e dei capitali e la negazione, al contrario, della libera circolazione delle persone, che, come più oltre si vedrà, forma l'oggetto del più antico dei diritti della persona teorizzati dalla filosofia politica occidentale.

C'è poi un'altra ragione specifica che fa della questione immigrazione e della scelta di campo in favore dei diritti dei migranti una questione assolutamente centrale per qualunque organizzazione sindacale che assuma il lavoro come valore e il rispetto e la tutela dei diritti dei lavoratori migranti come tutt'uno con la propria ragion d'essere.

Essa consiste nel fatto che i migranti, sempre più numerosi, sono oggi i lavoratori più deboli sul mercato del lavoro: i più oppressi, i più discriminati, più di quanto sia mai avvenuto in passato. Certamente il fenomeno dell'immigrazione non è nuovo. Sempre le diverse generazioni della classe operaia sono state formate e alimentate da altrettante generazioni di migranti. Sempre il proletariato è stato formato dai diversi flussi migratori: dall'emigrazione dalle campagne alle città nell'Inghilterra del Settecento e del primo Ottocento; dall'emigrazione irlandese e italiana negli Stati Uniti, tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento; da quella dal Sud al Nord dell'Italia nel nostro secondo dopoguerra. Sempre i nuovi venuti sono stati oggetto di discriminazioni, di soprusi e di sfruttamento e messi in concorrenza con il vecchio proletariato, volta a volta mobilitato contro di loro da spinte e sentimenti xenofobi e razzisti.

Ma oggi la novità della messa fuori legge, della clandestinizzazione e della penalizzazione dell'immigrazione irregolare rischia di compromettere ben più radicalmente l'identità democratica dei nostri paesi. Si è creata una nuova, assurda figura sociale dalla quale questa identità è vistosamente contraddetta: quella della *persona illegale fuori legge solo perché tale*, priva di diritti perché giuridicamente invisibile e perciò esposta a qualunque tipo di vessazione, destinata a identificare un nuovo proletariato discriminato giuridicamente e non più solo, come i vecchi immigrati, economicamente e socialmente.

E allora, a me pare, un sindacato degno di questo nome deve assumere con fermezza, tra i propri compiti, la tutela di questi lavoratori, la cui esistenza è occultata dalla loro clandestinizzazione che ne consente il massimo sfruttamento.

Non dimentichiamo che l'incipit della nostra Costituzione è «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» e che perciò anche il lavoro dei migranti rappresenta il fondamento democratico della nostra Repubblica.

1.2. Razzismo istituzionale

Purtroppo le politiche e le leggi italiane ed europee contro l'immigrazione ignorano totalmente sia il carattere strutturale e inarrestabile del fenomeno migratorio, sia la loro contraddizione con i valori, primo tra tutti il lavoro, su cui si fonda la nostra democrazia costituzionale. Queste leggi si basano su una discriminazione per ragioni di identità: sull'esclusione dei migranti come persone di per sé ontologicamente illegali, fuori legge, non-persone (Dai Lago 1999). E valgono perciò a confortare, ad assecondare e a fomentare, per l'interazione che sempre sussiste tra diritto e senso comune, gli umori xenofobi e il razzismo endemico presenti nell'elettorato dei nostri paesi.

C'è infatti un nesso biunivoco tra integrazione e uguaglianza giuridica e, inversamente, tra disuguaglianza nei diritti e percezione di chi non ha diritti come disuguale e inferiore. È sempre stato così: nei rapporti di classe tra padroni e operai, nei rapporti di genere tra uomini e donne, nei rapporti tra cittadini e stranieri immigrati.

Sempre, ieri l'inferiorità della donna e del proletario, oggi l'inferiorità dell'immigrato, sono state legittimate e insieme assunte a giustificazione e a fondamento della mancanza di diritti.

Si è trattato di una legittimazione incrociata: dell'idea dei soggetti più deboli come inferiori a opera della disuguaglianza giuridica, e della disuguaglianza giuridica a opera della percezione razzista o classista o maschilista dei soggetti più deboli come inferiori. Come l'uguaglianza e la comunanza nei diritti sono un fattore di educazione civile, sollecitando la percezione del diverso come uguale, così la disuguaglianza giuridica genera l'immagine dell'altro come inferiore naturalmente perché inferiore giuridicamente.

È un circolo vizioso. Proprio perché sfornito di diritti, l'immigrato viene avvertito come antropologicamente disuguale.

E questa percezione razzista, a sua volta, vale a legittimarne la discriminazione nei diritti. Quanto maggiore è l'emarginazione sociale prodotta dalla discriminazione giuridica, tanto maggiore è la sollecitazione di leggi razziste dirette a promuovere il consenso, non già benché razziste ma precisamente perché razziste.

Fomentare a livello sociale la rivolta contro i migranti è del resto una sperimentata strategia di cattura del consenso: la strategia populista, convergente con gli interessi e con le politiche liberiste, consistente nel ribaltare la direzione del conflitto sociale orientandolo non già verso l'alto ma verso il basso, non più quale lotta di classe di chi sta in basso contro chi sta in alto, ma quale conflitto di chi sta in basso contro chi sta ancora più in basso.

Questo conflitto velenoso contro i soggetti più deboli del consorzio sociale, alimentato dal razzismo istituzionale espresso dalle leggi contro l'immigrazione, è il riflesso di una nuova, radicale asimmetria tra «noi» e «loro» che vale a sostituire, nei processi di formazione delle identità collettive, le vecchie identità e soggettività di classe.

Questa asimmetria, formalizzata da queste leggi, si manifesta nella difesa dei nostri tenori di vita, della nostra sicurezza e delle nostre incontaminate identità culturali anche a costo della morte di milioni di esseri umani, avvertiti come «diversi» e quindi nemici, o criminali o comunque inferiori. Ne risulta confermata la lucida diagnosi del razzismo formulata da Michel Foucault: ancor più che la causa, il razzismo è l'effetto delle oppressioni e delle violazioni istituzionali dei diritti umani; è la «condizione», scrisse Foucault (1998, p. 221), che consente «l'accettabilità della messa a morte» di una parte dell'umanità.

Intanto, infatti, possiamo accettare che decine di migliaia di disperati vengano respinti ogni anno alle nostre frontiere, che vengano internati senza altra colpa che la loro fame e disperazione, che magari affondino nel tentativo di approdare nei nostri paradisi democratici, in quanto questa nostra accettazione sia sorretta dal razzismo. Questo ruolo del razzismo, del resto, ha una portata generale essendo il medesimo in qualunque altra discriminazione per ragioni di identità personale.

Intanto possiamo tollerare che nei paesi poveri milioni di persone muoiano ogni anno per la mancanza dell'acqua o del cibo, o per malattie non curate, in quanto consideriamo tutti costoro come inferiori. Non a caso il razzismo è un fenomeno moderno, sviluppatosi dopo la conquista del «nuovo mondo», allorquando i rapporti con gli «altri» furono

instaurati come rapporti di dominio e occorre perciò giustificarli disumanizzando le vittime perché «diversi».

Che è il medesimo riflesso circolare che ha in passato generato l'immagine sessista della donna e quella classista del proletario come soggetti inferiori, perché solo in questo modo se ne poteva giustificare l'oppressione e lo sfruttamento. Ricchezza, dominio e privilegio non si accontentano di prevaricare. Rivendicano anche una qualche legittimazione sostanziale.

1.3 . Leggi e prassi amministrative razziste

Questo razzismo si è sviluppato, in Italia come in molti altri paesi europei, su due livelli che meritano di essere analizzati separatamente: il livello della legislazione, in contrasto con la Costituzione repubblicana, e il livello dell'amministrazione e delle prassi, che è a un gradino ancora più basso di illegittimità, essendo in contrasto con la stessa legislazione ordinaria.

Le leggi e le prassi espresse da queste politiche - dalla criminalizzazione della stessa condizione di immigrato irregolare alle centinaia di ordinanze e circolari persecutorie, fino ai centri di identificazione e di espulsione — compongono un cumulo di illegalità istituzionali che mina alla radice i fondamenti della nostra democrazia. Il loro scopo è mettere di fatto fuori legge l'immigrazione, condannarla alla clandestinità e perciò privare i clandestini di ogni diritto ed esporli a ogni forma di oppressione e di sfruttamento. I loro tragici effetti sono le migliaia di persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le nostre coste, vittime della disumanità del nostro governo, immemore della lunga e dolorosa tradizione di emigrazione del nostro paese.

La criminalizzazione degli immigrati clandestini e la creazione della figura della «persona illegale» hanno segnato un salto di qualità nella politica di esclusione e provocato un gravissimo mutamento di paradigma del diritto penale. Con questa legge — sicuramente la più indegna della storia della Repubblica - per la prima volta dopo le leggi razziali del 1938 è stato penalizzato, con l'introduzione del reato di immigrazione, non un fatto ma uno status, quello appunto di immigrato clandestino, in violazione di tutti i principi basilari dello Stato di diritto in materia penale: in primo luogo del principio di legalità, in forza del quale si può essere puniti solo per ciò che si è fatto e non per ciò che si è, per fatti illeciti e non per la propria identità; in secondo luogo il principio di uguaglianza, che esclude ogni discriminazione «di condizioni personali e sociali» e quello della (uguale) dignità delle persone; infine i principi di offensività e di colpevolezza, dato che la mancanza o anche la perdita del permesso di soggiorno a seguito, per esempio, del licenziamento non è affatto un comportamento dannoso e meno che mai è ascrivibile alla responsabilità dell'immigrato, la cui sola colpa è di essere uno straniero irregolarmente residente in Italia.

Non solo. È stata affidata la competenza per questo reato ai giudici di pace: per diffidenza verso i giudici togati, o peggio perché questa materia, che investe la vita e la dignità delle persone e i loro diritti fondamentali, è stata considerata di secondaria importanza. È stata prevista, per chiunque a titolo oneroso dia alloggio a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipulazione del contratto di locazione, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell'immobile, così condannando gli immigrati a non avere un tetto. È stato allungato da 2 a 6 mesi il tempo di permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione, i cosiddetti Cie. Infine le norme apertamente razziste di triste memoria nel nostro paese: dal divieto dei matrimoni misti, se l'immigrato non ha un permesso regolare, agli ostacoli per le rimesse di denaro alle famiglie, fino al divieto - ed è la norma più odiosa - per i privi di permesso di soggiorno di iscrivere i figli all'anagrafe; con il pericolo che questi, non essendo riconosciuti, possano essere dati in

adozione e sottratti alle loro madri, la cui sola alternativa sarà il parto clandestino e la clandestinità dei loro figli.

La cosa più sconcertante è che queste leggi razziste non sono bastate a soddisfare le pulsioni razziste presenti nella società e nella pubblica amministrazione. Sono state violate, dalle prassi amministrative, anche queste leggi, pur crudelmente discriminatorie, a opera di un fitto sottobosco normativo e persecutorio, fatto da un lato dalle circolari del ministro dell'interno e, dall'altro, dai cosiddetti «patti territoriali per la sicurezza» e dalle centinaia di ordinanze emesse dai sindaci, soprattutto nei Comuni governati dalla Lega.

Accade così che molti sindaci richiedano nelle loro ordinanze, per la prestazione di pubblici servizi come l'accesso alle scuole, o agli asili o alle case popolari, requisiti e condizioni non previsti dalla legge ma di fatto assolutamente cogenti; o che semplicemente discriminino gli stranieri, impedendone o ostacolandone le iscrizioni all'anagrafe o i matrimoni con cittadini italiani; o che le circolari ministeriali impongano, per esempio per il rinnovo del permesso di soggiorno, adempimenti, o restrizioni o certificazioni, rese note all'interessato solo al momento del suo rifiuto e magari il giorno prima della scadenza (si veda l'ampia casistica di simili vessazioni nel saggio di Gjergji 2010, pp. 439-466).

La vita di un essere umano viene così travolta dall'assenza di un timbro o di altre banali e di solito inutili formalità e affidata all'incertezza e all'arbitrio. Ovviamente tutte queste misure sono in via di principio suscettibili di impugnazione, per violazione di legge, davanti alla giurisdizione amministrativa. Ma è chiaro che l'immigrato — per ignoranza, per il costo del contenzioso o anche solo per i tempi ristretti imposti dalle scadenze — non è certo in grado di far valere i suoi diritti violati. Questo «sistema di governo per circolari», questo «infra-diritto amministrativo» come lo ha chiamato Iside Gjergji (2010), benché in via di principio sottoposto alla legge e perciò giuridicamente illegittimo se con questa in contrasto, è pertanto ben più effettivo e vincolante delle leggi medesime. Per due ragioni: perché gli uffici amministrativi a livello locale, a causa dell'organizzazione gerarchica della Pubblica amministrazione, si sentono soggetti, ben più che alla legge, a queste circolari e a queste ordinanze, emanate, benché illegittimamente, dagli organi cui essi sono direttamente subordinati; e perché questi medesimi uffici, a causa del riflesso ottusamente burocratico che accomuna tutti i pubblici uffici, avvertono sempre, inconsapevolmente, come legittimo assai più il rifiuto che l'accoglimento di qualsiasi istanza, assai più la negazione che il riconoscimento e la tutela dei diritti.

Infine, l'ultimo, dolente capitolo: quello dei «centri di accoglienza» istituiti dalla legge Turco-Napolitano n. 40 del 1998 e giustamente ribattezzati «centri di identificazione e di espulsione» dalla legge n. 125 del 2008.

Questi centri, nei quali gli immigrati possono oggi essere reclusi fino a tre mesi, sono luoghi di detenzione e segregazione di persone che non hanno fatto nulla di male, ma che vengono private di qualunque diritto, senza neppure le garanzie che caratterizzano la stessa pena della reclusione carceraria, a cominciare dal ruolo di controllo svolto dalla Magistratura di sorveglianza e, prima ancora, dalla garanzia all'habeas corpus stabilita dall'art. 13 della nostra Costituzione sulla competenza dell'autorità giudiziaria in ordine a qualunque limitazione della libertà personale.

Ogni possibile abuso o vessazione che in essi si verifica resta perciò fuori dalla visibilità e dal controllo giurisdizionale. Per questo, il minimo che si può pretendere è che a questi centri siano estesi tutti i diritti e le garanzie previste in materia di libertà personale: innanzitutto la garanzia giurisdizionale prevista dal citato articolo 13 e poi dalle norme sull'esecuzione penale; in secondo luogo l'assistenza di un difensore o di autorità garanti, quanto meno a tutela del

diritto d'asilo; in terzo luogo le svariate forme di visita, di monitoraggio e di rapporto con l'esterno, a cominciare dal potere di ispezione dei parlamentari, in grado di ridurne l'invisibilità che è sempre il presupposto dell'arbitrio e dell'illegalità.

1.4. Gli effetti perversi delle politiche di esclusione

Tutte queste norme - come per esempio quelle che si preoccupano di impedire i ricongiungimenti familiari, o che accrescono gli anni richiesti per ottenere la carta di soggiorno, o che aggravano le complicazioni burocratiche per il rinnovo del permesso, o che disciplinano le espulsioni senza prevedere il contraddittorio e quindi senza riguardo per le ragioni dell'immigrato - non sono solo espressione di sadismo legislativo. Esse esprimono l'immagine dell'immigrato come «cosa», non-persona, il cui solo valore è quello di mano d'opera a basso costo per lavori troppo faticosi o pericolosi o umilianti: una risorsa, dunque, per l'economia nazionale, un ottimo affare per gli imprenditori, un risparmio nei costi della formazione della forza lavoro — tutto, fuorché un essere umano, titolare di diritti al pari dei cittadini.

Non solo. L'immagine dell'immigrato come cosa e il veleno razzista da essa iniettato nel senso comune non sono affatto un effetto non voluto dal legislatore. Sono al contrario esattamente l'immagine e il veleno che queste leggi, per i loro intenti demagogici, vogliono trasmettere e inculcare nella società. Valgono, ancor più che per i loro effetti sul mercato del lavoro, per la loro violenta carica simbolica. Queste norme e queste pratiche non si limitano perciò a riflettere il razzismo diffuso nella società, ma sono esse stesse norme e pratiche razziste — le odierne «leggi razziali», possiamo ben chiamarle, a distanza di ottant'anni da quelle di Mussolini — che quel razzismo valgono ad assecondare e a fomentare.

Certamente esse sono anche funzionali agli interessi dei datori di lavoro, dato che rendono possibile il massimo sfruttamento di queste «non-persone» e conseguentemente una generale svalorizzazione di tutto il lavoro salariato. Ma soprattutto esse riflettono e alimentano lo stereotipo dell'immigrato-delinquente costruito dalla demagogia securitaria: la tendenza a stigmatizzare come pericolosi e potenziali delinquenti non già singoli individui sulla base dei reati commessi, ma intere categorie di persone sulla base della loro identità etnica.

Le campagne contro gli immigrati si intrecciano così con quelle sulla sicurezza, assecondandole ed essendone assecondate, insieme ai pregiudizi e a luoghi comuni che le une e le altre, facendo leva sulla paura, valgono a rafforzare. Ne risulta un immaginario razzista, che vede negli immigrati dei potenziali criminali, dei nuovi barbari e, insieme, una minaccia alla nostra cosiddetta identità culturale e nazionale. La costruzione di questo immaginario, peraltro, non corrisponde solo a un pregiudizio razzista. Serve anche a costruire identità nemiche; a mobilitare l'opinione pubblica, soprattutto quella dei soggetti più deboli, nei confronti di soggetti ancor più deboli; a cambiare il senso comune intorno alla devianza e al diritto penale, sollecitando l'allarme sociale non già contro i delitti dei potenti - le corruzioni, i peculati, le grandi bancarotte, le devastazioni dell'ambiente - bensì contro il piccolo spaccio di droga, gli scippi, i furti e in generale i delitti di strada commessi da immigrati irregolari, che non a caso riempiono le cronache televisive non meno delle carceri.

Ebbene, dobbiamo essere consapevoli che le politiche e le leggi prodotte da questo razzismo istituzionale possono solo aggravare tutti i problemi che si illudono di risolvere. Mentre non saranno mai in grado di fermare l'immigrazione, avranno come unico effetto l'aumento esponenziale del numero dei clandestini e della loro emarginazione sociale,

inevitabilmente criminogena: spingendo gli immigrati nell'illegalità, esse le consegnano al controllo delle mafie, accentuando disuguaglianze ed esclusioni e, con esse, l'odio e la rivolta del resto del mondo nei confronti dell'Occidente, con l'inevitabile seguito di violenze e terrorismo. È infatti evidente che la condizione di debolezza e di inferiorità degli immigrati, tanto più se clandestini, finisce inevitabilmente - come insegna l'esperienza di tutti i fenomeni migratori, primo tra tutti l'emigrazione italiana negli Stati Uniti nella prima metà del secolo scorso — per spingerli nell'illegalità, alla ricerca della solidarietà e della protezione di altri immigrati, soprattutto connazionali, e di consegnarli, magari, al controllo delle mafie. Sempre, infatti, le politiche di esclusione e repressione anziché di inclusione e integrazione equivalgono a potenti fattori criminogeni: giacché sempre, in società segnate come le nostre da disuguaglianze crescenti, quanti sono esclusi dalla società civile e legale sono esposti a essere inclusi e disposti a farsi includere nelle comunità incivili e criminali; da sempre le organizzazioni criminali e incivili sono a loro volta disposte a reclutare e a includere quanti sono esclusi e criminalizzati dalla società civile. Soprattutto, poi, trattare i migranti islamici come nemici equivale oggi a un regalo al terrorismo jihadista, che precisamente come «guerra santa» si autorappresenta e legittima i suoi assassini. Per questo occorre essere consapevoli della complementarità e della convergenza tra sicurezza e integrazione sociale: una politica a garanzia della sicurezza richiede esattamente l'opposto dell'emarginazione sociale prodotta dalla clandestinità, cioè politiche di inclusione, ben più che di esclusione, attraverso il riconoscimento e la garanzia agli immigrati di tutti i diritti fondamentali.

1.5. Lo jus migrandi alle origini della civiltà giuridica europea

Per comprendere in tutta la loro gravità gli effetti perversi di queste politiche di esclusione, primo tra tutti la corruzione del senso comune e la regressione razzista delle nostre identità nazionali, è utile andare indietro nel tempo, alla concezione originaria, agli inizi dell'età moderna, del fenomeno migratorio. Di solito l'idea delle frontiere chiuse viene ritenuta, nel senso comune, come l'espressione, ovvia e scontata, di un legittimo diritto dei paesi di immigrazione, una sorta di corollario della loro sovranità, concepita come qualcosa di analogo alla proprietà: «Questa è casa nostra», è l'idea corrente, «e non vogliamo, a tutela della nostra proprietà e della nostra identità, che vi entri nessun estraneo».

Giova allora ricordare che questo senso comune xenofobo - che è il principale responsabile delle attuali politiche, dirette demagogicamente a interpretarlo, ad assecondarlo e, di fatto, ad alimentarlo - è in contraddizione vistosa non solo con tutti i conclamati principi della nostra tradizione liberale, dall'uguaglianza ai diritti umani e alla dignità della persona, ma anche con il più antico diritto naturale, oggi dimenticato e rimosso dalla nostra coscienza civile, ma proclamato alle origini della civiltà giuridica occidentale: lo ius migrandi, ossia il diritto, appunto di emigrare.

Ben prima della teorizzazione hobbesiana del diritto alla vita e di quella lockiana dei diritti di libertà quali ragion d'essere del contratto sociale e dell'artificio statale, questo diritto - lo ius migrandi — fu configurato dal teologo spagnolo Francisco de Vitoria, nelle sue Relectiones de Indis svolte nel 1539 all'Università di Salamanca, come un diritto naturale universale e, insieme, come il fondamento del nascente diritto internazionale moderno.

Sul piano teorico la sua affermazione si inseriva in una grandiosa concezione cosmopolitica dei rapporti tra i popoli informata a una sorta di fratellanza universale. Sul piano pratico essa era chiaramente finalizzata alla legittimazione della conquista spagnola del Nuovo mondo: anche con la guerra, in forza del principio *vim vi repellere licet* (è lecito reagire con violenza alla violenza), ove all'esercizio di quegli edificanti diritti fosse stata opposta illegittima resistenza.

E la medesima funzione fu svolta da questo diritto nei quattro secoli successivi, allorché si trattò di legittimare la colonizzazione del pianeta da parte delle potenze europee e le loro politiche di rapina e di sfruttamento.

Tutta la tradizione liberale classica, del resto, ha sempre considerato lo jus migrandi un diritto fondamentale.

John Locke lo enunciò come una sorta di corollario del nesso tra autonomia individuale, lavoro, proprietà generata dal lavoro e sopravvivenza, giungendo a configurarlo come un elemento essenziale della stessa legittimità del capitalismo: «Dio ha dato il mondo agli uomini in comune... Egli l'ha dato per l'uso degli uomini industriosi e ragionevoli, e il lavoro è il titolo che l'uomo deve presentare per possederlo»; ne deriva «che la stessa norma della proprietà, cioè a dire che ognuno posseda quel tanto di cui può far uso, può sempre valere nel mondo senza pregiudicare nessuno, poiché vi è terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio di abitanti» e il lavoro è sempre accessibile quanto meno «in qualche parte interna e deserta dell'America». **Kant**, a sua volta, enunciò ancor più esplicitamente non solo il «diritto di emigrare», ma anche il diritto di immigrare, che formulò come «terzo articolo definitivo per la pace perpetua» identificandolo con il principio di «una universale ospitalità». Ma si ricordi anche il bellissimo **art. 4 dell' Acte constitutionnel allegato alla Costituzione francese del 1793**: «Ogni straniero di età superiore a ventuno anni che, domiciliato in Francia da un anno, viva del suo lavoro, o acquisti una proprietà, o sposi una cittadina francese, o adotti un bambino, o mantenga un vecchio, è ammesso all'esercizio dei diritti del cittadino».

È chiaro che questo diritto fu fin dall'inizio viziato dal suo carattere asimmetrico. Benché formalmente universale, era di fatto a uso esclusivo degli occidentali, non essendo certo esercitabile dalle popolazioni dei «nuovi» mondi, a danno delle quali, al contrario, servì a legittimare conquiste e colonizzazioni.

Tuttavia lo jus migrandi - il diritto di emigrare dal proprio paese, e conseguentemente il correlativo diritto di immigrare in un paese diverso - è da allora rimasto un principio elementare del diritto internazionale consuetudinario, fino a essere consacrato nella **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948**: «Ogni individuo», stabilisce l'articolo 13, 2° comma della Dichiarazione, «ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese». E lo stesso principio è stato ripreso da quasi tutte le **Costituzioni, inclusa quella italiana, che nell'art. 35, comma 4, stabilisce che: «La Repubblica riconosce la libertà di emigrazione».**

Ebbene, io penso che dovremmo sempre ricordare - nelle scuole, nel dibattito pubblico, nel confronto politico - queste non luminose origini dell'illuminismo giuridico; che non dovremmo mai dimenticare questa formulazione classica, cinicamente strumentale, del diritto di emigrare, perché la sua memoria possa quanto meno generare una cattiva coscienza in ordine all'illegittimità morale e politica, ancor prima che giuridica, delle nostre leggi e delle nostre politiche contro gli immigrati. Quest'asimmetria, che di fatto faceva del diritto universale di emigrare un diritto dei soli occidentali a danno delle popolazioni dei nuovi mondi, si è oggi rovesciata. Dopo cinque secoli di colonizzazioni e rapine non sono più gli occidentali a emigrare nei paesi poveri del mondo, ma sono al contrario le masse di affamati di quei medesimi paesi che premono alle nostre frontiere.

E con il rovesciamento dell'asimmetria si è prodotto anche un rovesciamento del diritto.

Questa feroce durezza delle politiche italiane ed europee in tema di immigrazione sta producendo la perdita di identità dell'Europa: non più l'Europa dei diritti che fino a pochi anni fa costituiva un modello per i progressisti di tutto il mondo, ma un'Europa divisa, disuguale e depressa, debilitata politicamente e moralmente, avvertita come ostile da parti

crescenti delle popolazioni, nuovamente in preda agli egoismi nazionali, ai populismi xenofobi, alle rivalità, alle recriminazioni, ai risentimenti, ai rancori, alle paure e alle diffidenze reciproche. L'Unione europea era nata per porre fine ai razzismi, alle discriminazioni e ai genocidi: non per dividere e per escludere, ma per unificare e includere sulla base dei comuni valori dell'uguaglianza, della solidarietà e dei diritti fondamentali di tutti. Oggi essa sta capovolgendo quel ruolo. Con le politiche inflessibili di austerità imposte ai suoi membri anche a costo della demolizione delle garanzie del lavoro e dei diritti sociali e con la cancellazione dell'ultimo e più rilevante tratto unificante dell'Unione rappresentato dalla libera circolazione delle persone nell'area Schengen, negata di fatto dai controlli blindati alle frontiere, l'Unione europea sta mettendo gli Stati membri gli uni contro gli altri e all'interno degli Stati i ricchi contro i poveri, i poveri contro i migranti, i penultimi contro gli ultimi. Sta moltiplicando, con le leggi contro l'immigrazione, le disuguaglianze di status, per nascita, tra cittadini *optimo iure (con pieno diritto)*, semi-cittadini più o meno stabilmente regolarizzati e immigrati clandestini, ridotti allo status di persone illegali o non-persone. Sta, soprattutto, mettendo in atto una gigantesca omissione di soccorso e un nuovo genocidio, sia pure per omissione: quello dei migranti che fuggono dalle guerre, dal terrore e dalle loro città ridotte a cumuli di macerie, che in migliaia ogni anno affogano in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa e in centinaia di migliaia si affollano ai nostri confini contro barriere e fili spinati, lasciati al freddo e alla fame, dispersi e malmenati dalle nostre polizie.

Ovviamente la prospettiva di un superamento delle frontiere e di un'effettiva universalizzazione dei diritti fondamentali può apparire oggi un'utopia. Ma nei tempi brevi ciò che si richiede è almeno la consapevolezza dell'illegittimità delle nostre pratiche di discriminazione e di espulsione sulla base dei nostri stessi principi e, insieme, della contraddizione nella quale si trova oggi, con i suoi principi, l'intera Europa, che dopo avere per secoli invaso il mondo con le sue conquiste e le sue colonizzazioni, sfruttando, deprestando e producendo miseria e genocidi, oggi si chiude come una fortezza assediata, negando agli extra-occidentali quello *ius migrandi* che all'origine della modernità aveva impugnato contro di loro. D'altro canto, se è vero che l'effettiva universalizzazione dei diritti umani ha oggi il sapore di un'utopia giuridica, dobbiamo anche riconoscere che la storia della civiltà è anche una storia di utopie (bene o male) realizzate.

Questa, comunque, è oggi la sfida che si apre per le forze democratiche e per l'intera cultura giuridica e politica: pervenire - sulla base di un costituzionalismo mondiale già normativamente instaurato con le tante convenzioni internazionali, ma ancora privo di garanzie - a un ordinamento che neghi finalmente la cittadinanza: sopprimendola come status privilegiato cui conseguono diritti non riconosciuti ai non cittadini, o al contrario istituendo una cittadinanza universale; e dunque, in entrambi i casi, **superando la dicotomia «diritti dell'uomo»/«diritti del cittadino»** e riconoscendo a tutti gli uomini e le donne del mondo, in quanto persone, i medesimi diritti fondamentali.

Per quanto possa apparire irrealistica, questa prospettiva lo è sicuramente assai meno di quanto dovettero sembrarlo, poco più di due secoli fa, la sfida alle disuguaglianze dell'*ancien regime* lanciata dalle prime dichiarazioni dei diritti e l'utopia che allora animò l'illuminismo giuridico e, successivamente, l'intera storia del costituzionalismo e della democrazia. È poi evidente che le attuali politiche non consentono nessun ottimismo.

Ma forse sono proprio queste politiche che coltivano un'utopia giuridica: l'idea che la pressione degli esclusi alle nostre frontiere possa essere fronteggiata con le leggi e che le frontiere chiuse possano convivere con un futuro di pace. La vera opposizione non è perciò tra realismo e utopismo ma tra realismo dei tempi brevi e realismo dei tempi lunghi. Intendo dire che l'ipotesi più irrealistica è oggi che la realtà possa rimanere indefinitamente così com'è: che potremo continuare indefinitamente a basare le nostre ricche democrazie e i nostri agiati e spensierati tenori di vita sulla fame e la miseria

del resto del mondo e che la disuguaglianza possa continuare a crescere indefinitamente.

Tutto questo non può, realisticamente, durare. Benché irrealistico nei tempi brevi, il progetto di un costituzionalismo internazionale basato sull'uguaglianza di tutti gli esseri umani, già disegnato dalle tante carte sovranazionali dei diritti, rappresenta, nei tempi lunghi, la sola alternativa realistica al futuro di guerre, distruzioni ecologiche, fondamentalismi, razzismi, conflitti interetnici, attentati terroristici, crescita della fame e della miseria che proverrebbe dal suo fallimento.

In questa prospettiva dobbiamo riconoscere che le migrazioni e il nomadismo crescente della popolazione mondiale — per migrazioni necessitate, ma anche per migrazioni non forzate - non potranno non ridisegnare gli spazi della politica e del diritto, disancorandoli dagli spazi nazionali ed espandendoli agli spazi transnazionali. E non potranno non porre all'ordine del giorno il problema politico della costituzionalizzazione della globalizzazione: che non può consistere nell'accettazione della globalizzazione soltanto dei mercati e dei capitali — in breve nell'odierna sostituzione alle sovranità degli Stati della sovranità anonima, impersonale e irresponsabile dei mercati finanziari — ma deve essere assunta nei tempi lunghi, e prefigurata fin da ora, come il terreno di una necessaria rifondazione della politica, del diritto e della democrazia sulla base dell'uguaglianza nei diritti di tutti gli esseri umani, a cominciare dal diritto di libera circolazione sul pianeta.

Sotto questo aspetto possiamo ben dire che il popolo dei migranti è il soggetto costituente di un nuovo ordine mondiale e, al tempo stesso, dell'umanità come soggetto giuridico. Sarà il popolo meticcio dei migranti che forse produrrà un nuovo mutamento di paradigma della democrazia, basato sull'integrazione e sull'uguaglianza di tutti gli esseri umani: dalle democrazie nazionali alla democrazia sovranazionale e cosmopolitica.

L'alternativa, dobbiamo saperlo, è un futuro di regressione globale, segnata dallo sviluppo della disuguaglianza - della povertà e della ricchezza - e, insieme, dalla crescita dei pericoli di catastrofi ecologiche, di guerre e di terrorismi.